CAMERA DEI DEPUTATI N. 3839

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MORLINO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO (ROGNONI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (FOSCHI)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, BOMPIANI, NEPI, SICA, DI LEMBO, LAVEZZARI, ROSSI; BONIVER, NOCI, BARSACCHI, SCEVAROLLI, JANNELLI; TEDESCO TATÒ, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, GHERBEZ, LUCCHI, ROSSANDA, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, BENEDETTI, CALAMANDREI, MAFFIOLETTI, FLAMIGNI

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1982 (Stampati nn. 1140, 433, 1005 e 1376)

Disposizioni in materia di cittadinanza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 gennaio 1983

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

ART. 2.

Precludono l'acquisto della cittadinanza:

- 1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- 2) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana:
- 3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1 del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

ART. 3.

Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

ART. 4.

Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

ART. 5.

È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

ART. 6.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano cotratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può, entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.